

numero			Bellinzona
1060	cl	1	18 marzo 2015

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale di giustizia
a.c.a. signora Alessandra Ignoto
Bundesrain 20
3003 Berna

11.489 Iniziativa parlamentare. Abrogazione dell'articolo 293 CP Procedura di consultazione sul progetto preliminare della Commissione

Gentile signora Ignoto,

abbiamo ricevuto la lettera del Presidente della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

Il vigente articolo 293 cpv. 1 e 3 del Codice penale (CP) così recita:

¹Chiunque, senza averne diritto, rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità nei limiti della propria competenza, è punito con la multa.

³Il giudice può prescindere da qualsiasi pena se il segreto portato a conoscenza del pubblico è di poca importanza.

La maggioranza della Commissione degli affari giuridici ritiene importante mantenere la disposizione, che protegge la formazione della volontà delle autorità, ma desidera renderla conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, consentendo alle autorità giudiziarie di ponderare l'interesse a mantenere il segreto e gli interessi opposti che impongono un'informazione del pubblico.

Pertanto l'art. 293 cpv. 1 e 3 CP, proposta dalla Commissione; dovrebbe risultare del seguente tenore:

¹Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione conforme alla legge presa dall'autorità, è punito con la multa.

³Questo atto non è punibile, se nessun interesse pubblico o privato preponderante si è opposto alla pubblicazione.

Condividiamo la proposta della maggioranza della Commissione degli affari giuridici, considerato che quest'adeguamento consente ai mass media di svolgere il proprio compito nel pieno rispetto

dell'articolo 10 CEDU ma anche di responsabilizzarli maggiormente sulle conseguenze in caso di divulgazioni di atti sensibili, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione conforme alla legge presa dall'autorità.

Voglia gradire l'espressione della nostra massima stima.


Il Presidente:



M. Bertoli

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia per conoscenza a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (joerg.debernardi@ti.ch, nicolo.parente@ti.ch, renata.gottardi@ti.ch, sara.guerra@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.